

**Promemoria per il Comitato Portuale.
Revisione e cancellazione residui passivi in conto capitale perenti.**

1) Premessa. Perenzione dei residui.

I residui passivi sono l'espressione di *spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate*; rappresentano debiti nei confronti di terze economie. I residui passivi comprendono anche somme che non corrispondono a debiti giuridicamente sorti nei confronti dei terzi: è il caso dei *residui per impegni latenti* e dei *residui di stanziamento*.

I *residui per impegni latenti* corrispondono a *spese deliberate* dagli organi amministrativi oppure previste per legge, per le quali non è stata ancora delineata la figura del debitore. I *residui* vengono determinati al momento della chiusura dell'anno finanziario ed iscritti nel rendiconto generale e vengono riportati nella contabilità degli esercizi successivi fino a quando non siano eliminati.

Il tempo di mantenimento dei residui in bilancio varia a seconda della *natura* degli stessi. Infatti, per quanto concerne i residui attivi, essi vengono mantenuti in bilancio fino a quando non vengono riconosciuti di *dubbia o difficile esazione ovvero assolutamente inesigibili*.

La perenzione amministrativa è un istituto caratteristico della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio a cui si riferiscono vengono eliminati dalle scritture. In particolare l'art. 36 del regio decreto 2440/1923 stabilisce che:

- *i residui relativi alle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, a meno che non siano iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente; in tal caso il tempo di iscrizione dei residui, è prorogato di un anno (art. 36 R.D. 2440/1923, comma 2, così come modificato dalla L. 94/1997 e poi sostituito dall'art. 1, comma 6, D.L. 194/2002 convertito dalla L. 246/2002). Per le spese da corrispondere in annualità, il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. Scopo di tali disposizioni è quello di evitare che le varie amministrazioni statali abbiano a disposizione nei propri bilanci considerevoli stanziamenti, quali sono i residui passivi, da impegnare e quindi spendere, appesantendo la finanza pubblica.*

2) Regolamento di contabilità. Riaccertamento dei residui passivi.

L'articolo 43 (Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti) del vigente regolamento di contabilità prevede, al punto 4, che le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato portuale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico.

Sulla scorta di quanto previsto dal regolamento è stata condotta una analisi delle scritture contabili e degli atti di ufficio al fine di verificare la sussistenza delle ragioni debitorie iscritte nel bilancio dell'Autorità Portuale di Napoli.

Al di là dell'accertata perenzione amministrativa (per la quale il debito viene cancellato dalle scritture contabili anche se il diritto del creditore si prescrive nei termini di legge – art. 2946 del c.c.), per tutti questi residui, non corrisponde più un effettivo debito da parte dell'Autorità Portuale di Napoli per uno dei seguenti motivi:

- annullamento totale o parziale ordini di acquisto;
- sconto praticato dal fornitore o arrotondamenti per difetto sui pagamenti;
- economia di realizzazione (la somma impegnata per il lavoro/servizio è risultata superiore rispetto al costo consuntivato; sui lavori tale casistica deriva principalmente dalle differenze fra importo dei lavori posto a base di gara e importo di effettiva aggiudicazione).

Per i suesposti motivi, si rende necessario procedere alla cancellazione dei residui passivi di cui alla tabella che segue; in particolare risultano non più esistenti i residui passivi relativi alle sotto elencate partite per economia di spesa per le quali si fornisce in ciascun fascicolo allegato la genesi del residuo con la relazione del responsabile del procedimento che ne attesta la estinzione.

Anno	Capitolo	Cod. Cod.	Descrizione	Importo	Descrizione	nota
2006	021250	06-IA/1455	Delibera N. 328 del 04-LUG-2006	5.998,00	tappeti	economia di spesa
2008	021249	08-IA/2023	Delibera N. 662 del 18-DIC-2008	446,00	ACUISTO PANDA	economia di spesa

Per complessi euro 6.444,00

Napoli 17/06/2016

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
 AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE
 IL DIRIGENTE
 DOTT. DARIO LEARDI

Il Segretario
 Dott. Enrico ...

Pagina 2